

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 95 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Vitri,
Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Mastrovincenzo

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2014, N. 1
(DISCIPLINA IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge apporta modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 “Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale” anche allo scopo di avviare il percorso per la realizzazione di un corso-concorso unico regionale per l’accesso al ruolo, sulla base di apposita convenzione da stipulare con gli enti locali, nel rispetto dei principi e delle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. 165/2001 e tenuto conto che l’articolo 15 della legge 241/1990 prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.

Le modifiche prevedono la possibilità di una centralizzazione delle procedure di accesso al ruolo attraverso corsi-concorso di livello regionale con la finalità di reclutare personale altamente qualificato e con risparmio di risorse.

Invero, le finalità che si intendono perseguire con la presente proposta di legge sono quelle di attivare meccanismi di collaborazione istituzionale e promuovere l’instaurarsi di rapporti sinergici nell’esercizio della funzione di reperimento delle risorse umane miranti ad una migliore allocazione delle risorse, nonché all’innalzamento della qualità del servizio; di realizzare economie di scala attraverso la concentrazione delle procedure concorsuali; di ridurre i tempi occorrenti per la copertura dei posti vacanti e riscontrare l’esigenza temporanea da parte di enti Locali che necessitano di personale a tempo determinato mediante utilizzo della graduatoria finale là dove ciò si renda possibile; di offrire ai candidati possibilità d’impiego più ampie attraverso la partecipazione ad un’unica selezione; di promuovere, attraverso l’uniformità della selezione e della prima formazione, la crescita complessiva del sistema regionale di polizia locale.

Per conseguire questi obiettivi, con la proposta di legge in argomento si prevedono, nel rispetto della disciplina di cui all’articolo 118 Cost., forme di coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa mediante la promozione di accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale e mediante il sostegno ed accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e gli enti locali.

Accordi che privilegiano un insieme di attività indicate all’articolo 3 della proposta di legge dirette a garantire un sistema integrato di sicurezza per il conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città, nelle province e nel territorio regionale, anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa.

La proposta di legge si compone di nove articoli.

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1 della l.r. 1/2014 disciplinando l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale al fine di migliorarne l’efficacia e l’efficienza attraverso una gestione coordinata e omogenea che garantisca un sistema integrato di sicurezza delle città, delle province e del territorio regionale per il conseguimento di una ordinata e civile convivenza.

L’articolo 2 modifica l’articolo 2 della l.r. 1/2014 inserendo al comma 1 la lettera “a bis)” per la quale la Regione, tra le proprie funzioni, “prevede ed attua politiche di centralizzazione delle procedure di accesso al ruolo” ed alla lettera b) promuovendo modalità operative basate sulla

collaborazione tra comandi e sulla cooperazione con le forze statali.

L'articolo 3 inserisce nella l.r. 1/2014 il nuovo articolo "2 bis" volto alla promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa e che prevede un insieme di attività dirette a garantire un sistema integrato di sicurezza.

L'articolo 4 modifica l'articolo 3 della l.r. 1/2014 alla luce di quanto previsto dal nuovo articolo 2 bis.

L'articolo 5 inserisce nella l.r. 1/2014 l'articolo "14 bis" il quale prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli Enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli addetti di polizia locale.

L'articolo 6 sostituisce la rubrica del Capo IV della l.r. 1/2014 "Formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale" con "Corso-concorso unico, formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale".

L'articolo 7 inserisce nella l.r. 1/2014 il nuovo articolo "14 ter", dedicato al corso-concorso unico regionale per l'accesso alle figure professionali della polizia locale, disciplinandone le modalità.

Si tratta di una modalità di accesso che si affianca alle altre procedure selettive e che può essere utilizzata dagli enti locali del territorio regionale per far selezionare il personale di polizia locale da assumere. La caratteristica è di prevedere un percorso formativo a cui i candidati verranno ammessi previa selezione e che si concluderà con un esame finale eventualmente abbinato alla valutazione dei titoli o ad ulteriori prove selettive anche di abilità volte ad accertare l'idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni. La graduatoria finale sarà utilizzabile dagli enti locali per la copertura dei propri fabbisogni assunzionali. La formazione regolarmente svolta rappresenterà un titolo valutabile in altre procedure selettive bandite dalla Regione e dagli enti locali del territorio regionale. Per lo svolgimento del corso-concorso unico, la Regione si avvale della Scuola regionale.

In definitiva, l'intervento si propone di razionalizzare i costi delle procedure e di innalzare il livello di professionalizzazione degli operatori fin dalla loro immissione in ruolo. Un percorso così articolato garantirà l'accesso a personale più consapevole del ruolo e delle competenze che sarà chiamato a svolgere e conseguentemente maggiormente motivato ad intraprendere una professione pubblica dalle spiccate particolarità.

L'articolo 8 modifica l'articolo 16 della l.r. 1/2014 alla luce del nuovo articolo 14 ter.

L'articolo 9 contiene le disposizioni finanziarie.

